



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 534/18

Delibera n.

Nella seduta del *20.03.2018*, il Consiglio, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore, consigliere Alfredo MONTAGNA;

VISTO l'art 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, (vigilanza e sanzioni disciplinari). che prevede che "Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.", e più in particolare che "*il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.*";

VISTO l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai sensi del quale "*il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato*";

VISTO l'art. 1 del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (delibera n. 2980/2015), ai sensi del quale "*Il Presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.*";

VISTO l'art. 9 del citato Regolamento disciplinare, ai sensi del quale "*il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di Presidenza.*";

VISTO l'art. 13 del citato Regolamento disciplinare, ai sensi del quale "*Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, può disporre la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso*";

VISTA la Risoluzione n. 2/2016, approvata il 15 marzo 2016, istitutiva dell'Ufficio Ispettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

CONSIDERATO che il Consiglio, nel rispetto delle richiamate disposizioni, ha posto fra i propri obiettivi prioritari quello dell'innalzamento della professionalità dei giudici tributari, e che in tale contesto il profilo deontologico costituisce uno degli aspetti di maggiore rilevanza;

CONSIDERATO che, a seguito della introduzione, ad opera del citato decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, della previsione di cui all'art. 11, comma 1 lett a), ai sensi del quale *“l'incarico di Presidente di Commissione ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale.”*, assume rilevanza, ai fini della conferma dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, la verifica della vigilanza effettuata sui componenti in servizio nelle Commissioni comprese nella Regione di titolarità;

RITENUTO, pertanto, necessario, oltre che utile ed opportuno, che i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali effettuino periodiche verifiche presso le sedi distaccate della stessa Commissione Tributaria Regionale e presso le sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali comprese nella Regione di titolarità, al fine di sostanziare in maniera efficace i compiti propri di vigilanza;

PRESO ATTO che l'obbligo, disposto dalla lett. f) del co. 1 dell'art. 7 del d. lgs. n. 545/1992 è stato abrogato dall'art. 4, co. 40, della L. n. 183/2011;

VISTO l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 545/1992, recante disposizioni in tema di autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo il quale il Consiglio provvede all'autonoma gestione delle spese in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo;

RITENUTO che, onde agevolare i compiti d'istituto, debba essere previsto per le attività di cui sopra il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo la misura e le modalità in uso presso il Consiglio medesimo per quanto al trattamento di spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri in carica in missione ispettiva, ancorché, previa comunicazione al Consiglio del programma di verifiche annuali, con onere a carico del bilancio del Consiglio;

DELIBERA


I Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali sono autorizzati ad effettuare verifiche periodiche presso le sedi distaccate della stessa Commissione Tributaria Regionale e presso le sedi delle Commissioni Tributarie Provinciali comprese nella Regione di titolarità, previa comunicazione al Consiglio del programma di verifiche annuali.

Per tali attività compete agli stessi il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo la misura e le modalità in uso presso il Consiglio medesimo per quanto al trattamento di spese di viaggio e soggiorno dei Consiglieri in carica in missione ispettiva, con onere a carico del bilancio del Consiglio nel quadro dell'attività di vigilanza ed ispettiva.

DISPONE

che la presente delibera sia pubblicata sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella sezione "*delibere*"

Si comunichi ai Presidenti delle Commissioni tributarie



IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

